

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Bruno PIACCI	Segretario f.f.
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A.C. avverso la decisione in data 7/10/10 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara le infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento ;

Il ricorrente, avv. A.C. , non è comparso;

è presente il suo difensore avv. L. D. G. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Federico Ferina;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso .

FATTO

Con ricorso depositato in data 8 marzo 2011 l'avvocato A.C. ha impugnato la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara che le ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento, perché ritenuta colpevole del seguente addebito:

“Per aver omesso, in qualità di nominato difensore di fiducia degli imputati T.F.e D. P. G., di comparire dinanzi al Giudice Penale Monocratico del Tribunale Penale di Ascoli Piceno Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto alle pubbliche udienze del 13.2.2008, del 5.11.2008, del 6.11.2008, 5.2.2009 e del 19.6.2009, senza fornire alcuna

giustificazione o legittimo impedimento alla sua reiterata assenza. Il tutto in violazione degli articoli 8, 11 e 38 del Codice di Deontologia Forense. Dal 13.2.2008 al 19.6.2009".

Il procedimento traeva avvio da un esposto del Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. distaccata di San Benedetto del Tronto, con cui si segnalava al COA il comportamento dell'avv. C. la quale era stata nominata difensore di fiducia dagli imputati T.F.e D.P.G. nel procedimento penale a loro carico n. 30/08 R.G. del detto Tribunale. In particolare veniva segnalato come l'avv. C. non si fosse presentata alle udienze del 13 febbraio 2008, 5 novembre 2008, 6 novembre 2008, 5 febbraio 2009 e 19 giugno 2009, alle quali dunque gli imputati erano stati assistiti da difensori d'ufficio a tal fine nominati.

Pur notiziata dell'esposto dal Consigliere delegato all'istruttoria, l'avv. C. non faceva pervenire alcuna giustificazione, sicché nella seduta dell'1.10.2009 il Consiglio territoriale deliberava di aprire il procedimento disciplinare sul capo di incolpazione già sopra riportato.

Per la trattazione del procedimento veniva fissata la seduta del 15.7.2010, rinviata a quella del 7.10.2010 su istanza del difensore dell'incolpata, avv. A.L.M., a ragione dell'impegno della stessa quale componente della Giunta dell'OUA.

All'adunanza del 7.10.2010 il difensore dell'incolpata, all'esito della discussione, concludeva chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

Con decisione pronunciata nella stessa adunanza del 7.10.2010 e depositata l'11.2.2011, nonché notificata alla interessata il 17.2.2011, il COA di Pescara riteneva sussistere la responsabilità dell'avv. C., e le comminava la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il Consiglio territoriale motivava la decisione ritenendo documentalmente provata l'assenza dell'avv. C. alle citate udienze del 13.2.2008, 5.11.2008, 6.11.2008, 5.2.2009 e 19.6.2009, e precisando come l'incolpata non avesse mai contestato di aver ricevuto l'incarico né dimostrato o anche solo allegato fatti estintivi dello stesso o impeditivi del suo concreto esercizio.

Con ricorso al Consiglio Nazionale Forense, depositato in data 8.3.2011, l'avv. C. ha interposto impugnazione contro tale decisione, chiedendo la riforma della stessa ed il conseguente proscioglimento da ogni addebito.

La ricorrente ha dedotto un unico e articolato motivo di appello, con cui ha contestato l'assenza di rilievi disciplinari nel proprio comportamento:

in primo luogo perché l'assenza alle udienze dibattimentali del difensore di fiducia non avrebbe necessariamente rilevanza disciplinare, atteso che non si tradurrebbe senz'altro in una privazione per la difesa; sicché tale contegno non andrebbe automaticamente sussunto nella ipotesi di "abbandono" o "rifiuto" della difesa, di cui all'art. 105 c.p.p..

Aggiunge la ricorrente come la sua assenza, alle udienze oggetto del capo di incolpazione, non si sarebbe poi concretizzata in un danno per gli imputati, atteso che il Tribunale, nell'esercizio del dovere imposto dall'art. 97 cp. 4 c.p.p. per il mero caso di "assenza" (e dunque non di abbandono della difesa, revoca o rinuncia al mandato) aveva provveduto a nominare dei sostituti che avevano efficacemente svolto le necessarie difese.

In secondo luogo rileva la ricorrente come, trattandosi di procedimento *latu sensu* penale, anche in quello disciplinare dovrebbe valere la regola della presunzione di innocenza e dell'onere probatorio opposto, e cioè della colpevolezza, a carico dell'accusa e che tale onere non sarebbe stato soddisfatto.

Sottolinea l'avv. C. come la scelta di una mera "assenza", e non già l'adozione di un censurabile comportamento di "abbandono", rientrerebbe nell'ambito di discrezionalità del legale nell'attuazione della propria strategia difensiva: sicché il COA, per poter ritenere l'addebito disciplinare verificato, avrebbe dovuto valutare se fosse soddisfatto l'onere probatorio relativo alla positiva verifica della negligenza piuttosto che di una mera e legittima scelta difensiva.

Con un terzo ordine di censure si lamenta il difetto di prova che all'avv. C. fosse mai stato notificato l'avviso di fissazione della prima udienza (del 13.2.2008): sicché avendo ella avuto mancata conoscenza di tale prima udienza, ed essendo stati i successivi rinvii tutti resi nel corso delle udienze, la assenza del legale risultava giustificabile dalla mancanza di "*conoscenza legale della data di fissazione dell'udienza dibattimentale*".

In quarto luogo la ricorrente ha aggiunto come al Consiglio territoriale mancasse anche la dimostrazione dell'accettazione dell'incarico di fiducia, che non potrebbe ritenersi dimostrato dalla mera elezione di domicilio degli imputati, presso lo studio dello stesso avv. C., nell'epigrafe dei vari verbali di udienza oggetto di esame.

DIRITTO

il ricorso dell'avv. A.C. deve ritenersi del tutto infondato e dunque meritevole di rigetto.

E' emerso incontestabilmente dagli atti del procedimento che la incolpata non ha partecipato alla udienza dibattimentale nel processo penale a carico degli imputati T. F. e D. P., il che non può ritenersi giustificabile ai fini disciplinari a meno che non si dimostri il mancato avviso al difensore della fissazione della udienza penale (almeno della prima) o che la scelta di non comparire fosse determinata da ragioni di strategia processuale e dunque nell'interesse degli imputati; e l'avv. C. ha avuto tutte le possibilità di darne prova sia in sede istruttoria pre-dibattimentale sia nel corso del procedimento disciplinare. E invece sia in quelle sedi, sia con il ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense, non solo tale elementare dimostrazione non ha fornito, ma non ha neppure

allegato una insussistenza o vizio dell'avviso a comparire avanti al giudice penale o una qualsivoglia ragione "strategica" della propria assenza, o addirittura l'assenza di mandato

La scelta difensiva è consistita al contrario nell'attribuire al Consiglio dell'Ordine territoriale il mancato adempimento dell'onere di dimostrare che l'avviso di fissazione della prima udienza (del 13.2.2008) avanti al giudice penale fosse stato in effetti notificato, che l'assenza non fosse stata determinata da una scelta difensiva, che essa fosse stato frutto di negligenza.

Tale scelta difensiva deve ritenersi, tenuto conto del carattere del procedimento avanti al COA, del tutto fallace: può presumersi infatti che il giudice penale abbia verificato in occasione della prima udienza sia la sussistenza del mandato, sia la regolarità della notifica al difensore dell'avviso di fissazione della stessa; può ritenersi che nel corso dell'anno di durata del processo penale la incolpata potesse verificare quanto eventualmente accaduto, riparando alla assenza nelle udienze precedenti (ove non determinate da un vizio ascrivibile all'ufficio).

Deve altresì assumersi che l'onere della prova in ordine alla scelta difensiva di non presenziare al dibattimento penale, non rientrando nella disponibilità del COA, avrebbe imposto alla incolpata di dedurre e argomentare su tale strategia con riferimento al capo di incolpazione.

L'avv. A.C. invece:

- non contesta di aver ricevuto il mandato;
- non contesta espressamente di aver ricevuto l'avviso di fissazione della prima udienza penale;
- non indica neppure genericamente le ragioni della assenza come frutto di una ipotetica scelta difensiva nell'interesse dei clienti.

Può pertanto confermarsi la incontestabile violazione degli artt. 8 (dovere di diligenza), 11 (dovere di difesa), e 38 (inadempimento del mandato); né può dedursi quale esimente della violazione disciplinare la insussistenza di danno per gli imputati clienti, in quanto essa certamente rilevarebbe in sede risarcitoria ma non in sede disciplinare, se non come elemento di valutazione del comportamento al fine della quantificazione della sanzione. Il COA di Pescara ha pertanto correttamente ritenuto, proprio in considerazione di tale principio, che la condotta della incolpata, pur violativa dei canoni deontologici richiamati, fosse meritevole della sanzione minima, il che impone la conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di Consiglio,

visti gli artt. 40 n. 1 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

rigetta il ricorso proposto dall'avv. A.C. con atto depositato in data 8.3.2011 avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara del 7.10 – 11.2.2011 notificata il 17.2.2011.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2013 .

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Bruno Piacci

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 17 luglio 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin